

Accordo programmatico

(contratto di diritto pubblico)

secondo l'articolo 20a LSu¹

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata da

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

e il Cantone del

Ticino

**concernente gli obiettivi programmatici
nel settore**

**Misure di protezione fonica e di isolamento
acustico**

2012 - 2015

¹ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

1 Preambolo

Desiderosi di conseguire insieme in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della legge sulla protezione dell'ambiente nei settori protezione fonica e isolamento acustico, le Parti stipulano il presente accordo programmatico.

Basi per la realizzazione dell'Accordo programmatico da parte della Confederazione e del Cantone sono la scheda programmatica (allegato 1), così come le relative spiegazioni nel manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

2 Basi legali

Da parte della Confederazione, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

- > Articolo 46 capoverso 2 della Costituzione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)
- > Articolo 50 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, SR 814.01)
- > Articolo 11 e seguenti della Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSU; RS 616.1)
- > Articoli 13-28 e 48a dell'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF, SR 814.41)

Ulteriori basi di diritto federale applicabili:

- > Capitolo 1 della Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)
- > Sezione 1 dell'Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1)

Da parte del Cantone, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

- > Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).
- > Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).
- > Le disposizioni legali che riservano le competenze del Gran Consiglio ticinese in materia di stanziamento di crediti.

Il presente accordo programmatico concretizza l'esecuzione di queste disposizioni. Le definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell'accordo programmatico.

3 Perimetro dell'accordo

Il perimetro geografico cui si riferisce l'accordo programmatico comprende il Canton Ticino (tratti stradali elencati nell'allegato 1).

4 Durata dell'accordo

Il presente accordo programmatico è valido dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.

5 Obiettivi programmatici e basi del finanziamento

5.1 Obiettivi programmatici

Il presente accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:

- > OP 1: Protezione fonica. Riduzione dell'inquinamento fonico provocato dal traffico stradale e del numero di persone esposte.
- > OP 2: Isolamento acustico. In caso di deroghe (facilitazioni) tutti i vani abitativi sensibili al rumore in cui si registra un livello critico del carico fonico sono protetti con finestre insonorizzate.

5.2 Basi del finanziamento

Finanziamento comune del programma: il finanziamento del programma è garantito in comune dalla Confederazione e dal Cantone del Ticino.

6 Oggetto dell'accordo

6.1 Prestazioni del Cantone

Obiettivo programmatico	Prestazione del Cantone / Indicatore di qualità	indicatore di prestazione / efficacia
Protezione fonica z	296 persone protette	secondo allegato 1
Isolamento acustico	1'310 finestre insonorizzate	secondo allegato 1

Con un'adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli obiettivi dell'accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi nonché a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni. Il Cantone tiene debitamente conto anche del rimanente diritto federale, in particolare nell'esecuzione dei settori a lui trasferiti quali il diritto in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.

Poiché la realizzazione da parte del Cantone del presente accordo programmatico rappresenta un compito federale secondo l'articolo 2 LPN, sono applicabili anche le prescrizioni di cui al capoverso 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, come pure del capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. A tale scopo è necessario rispettare il foglio informativo di cui all'allegato 2.

6.2 Contributo della Confederazione

Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione si impegna a fornire il seguente contributo globale per le prestazioni e le misure di cui al numero 6.1: **1'032'000 CHF.** ✓

L'ulteriore finanziamento del programma è di competenza del Cantone.

7 Modalità di pagamento

7.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni del programma, i contributi versati dalla Confederazione ammonteranno verosimilmente:

1° anno (2012):	258'000 CHF ✓
2° anno (2013):	258'000 CHF ✓
3° anno (2014):	258'000 CHF ✓
4° anno (2015):	258'000 CHF ✓

7.2 Modalità di pagamento

La Confederazione paga annualmente al Cantone a giugno/luglio i contributi convenuti nel quadro dei crediti autorizzati. Il pagamento è subordinato in ogni caso alla ricezione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.

In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell'ambito della prestazione.

7.3 Riserva e ritardo di pagamento

Il versamento dei contributi da parte della Confederazione secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell'approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

Il finanziamento da parte del Cantone avviene con riserva dell'approvazione dei rispettivi crediti d'impegno e crediti a preventivo da parte del Gran Consiglio.

8 Controlli dell'adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria

I controlli dell'adempimento e l'accompagnamento del programma (controlling) comprendono i seguenti elementi: rapporti annuali, controlli per campionatura, scambi di esperienze e consulenze specialistiche. Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati nell'allegato relativo alla parte 1 del Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

8.1 Rapporti annuali

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sul progresso delle misure, sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi federali sinora ricevuti e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Per l'allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.

8.2 Termini di inoltro

I rapporti annuali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell'anno successivo. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

8.3 Controlli per campionatura

La Confederazione può effettuare in ogni momento dei controlli per campionatura. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'accordo programmatico.

8.4 Vigilanza finanziaria

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare sul posto l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli, il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati dell'accordo programmatico. Le modalità dell'esame vengono concertate in anticipo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Se un procedimento comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente accordo.

9. Adempimento dell'accordo programmatico

9.1 Adempimento

L'accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di prestazione e di qualità (risp. gli obiettivi di efficacia) secondo i numeri 5.1 e 6.1 sono stati pienamente raggiunti e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.

9.2 Miglioramento successivo

Se uno o più obiettivi del presente accordo non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi miglioramenti la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2. L'obbligo di miglioramento decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze esogene e senza colpa propria, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.

9.3 Restituzione

Se, considerati anche i numeri 9.2 e 10, gli obiettivi dell'accordo programmatico non sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha unicamente diritto ai contributi della Confederazione in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione può richiedere la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo. La pretesa di restituzione può essere compensata con la conseguente diminuzione degli importi a cui il Cantone avrebbe diritto in un prossimo periodo programmatico.

10. Modalità d'adeguamento

10.1 Mutamento delle condizioni quadro

Se, nel corso della durata dell'accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicare o facilitare oltremodo il conseguimento, le Parti definiscono nuovamente l'oggetto dell'accordo o sciolgono anticipatamente l'accordo programmatico.

Se il mutamento delle condizioni quadro a causa di motivi politico-finanziari comporta un programma di risparmio o di sgravio o delle misure di risanamento, la cui entità supera il 2% delle uscite totali della Confederazione o del Cantone, ogni Parte può pretendere la revisione dell'accordo programmatico di base. I partner definiscono una lista delle prestazioni a cui si intende rinunciare oppure in quali settori lo standard di prestazione dev'essere ridotto.

In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.

10.2 Richiesta

Per sollecitare una revisione dell'accordo secondo il numero 10.1, occorre inoltrare per iscritto una richiesta all'altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni.

10.3 Adempimento alternativo

Se una prestazione, o parte di essa, convenuta secondo il numero 6.1 non può – momentaneamente o definitivamente – essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare il presente accordo programmatico, possono assegnare di comune accordo il contributo della Confederazione conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile, in via prioritaria, nell'ambito dello stesso obiettivo programmatico o, in via subordinata, nell'ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma, purché ciò comporti il rispetto dell'accordo stipulato in origine. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali secondo il numero 8.

Nel settore protezione fonica e isolamento acustico gli uffici specialistici preposti possono concordare che il Canton del Ticino, nell'ambito dell'adempimento alternativo, possa risanare tratti stradali secondo l'allegato 1.

11. Principio di cooperazione

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti il presente accordo programmatico. Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.

12. Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

13. Modifica dell'accordo programmatico

Pena la loro invalidità, le modifiche del presente accordo programmatico necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

14. Entrata in vigore dell'accordo programmatico

L'accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2012.

15. Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo programmatico.


Berna il, 213 2012

Bellinzona il, - 7 FEB. 2012

Confederazione Svizzera
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Repubblica e Cantone del Ticino

Il direttore


Bruno M.C. Oberle

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella

Allegati: Allegato 1: Protocollo del 28.09.2011
Allegato 2: Notizia sul settore natura e paesaggio

Distributore
Elenco dei destinatari: Confederazione (1), Cantone (1)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU

Referenz/Aktenzeichen:

Kanton: TI

Programm: 6 - Lärm- und Schallschutzmassnahmen, Art. 50 Abs. 1 Bst. b USG

Protokoll

Programmverhandlungen Bund / Kanton

Luzern, 28.09.2011, 13.00 Uhr

Teilnehmende Bund: Tommaso Meloni, Laurent Cosandey

Teilnehmende Kanton: Ennio Malorgio, Roberto Tettamanti

Protokollführung: Laurent Cosandey

Verteiler Bund: T. Meloni, L. Cosandey, Zentrale Koordinationsstelle NFA (im BAFU)

Verteiler Kanton: Ennio Malorgio, Roberto Tettamanti

Status Protokoll: Entwurf Bund ok. Kanton definitiv

Traktanden	I/D/B	Lead
1 Begrüssung <ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung durch den Bund • Begrüssung durch den Kanton 	I	Bund & Kanton
2 Rahmenbedingungen für die zweite Programmperiode <ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen (vorbereiteter Standardtext) • Kurze Aussprache 	I/D	Bund
3 Programmeingabe des Kantons <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation 	I	Kanton
4 Stellungnahme des Bundes <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation 	I	Bund
5 Programmverhandlungen <ul style="list-style-type: none"> • Diskussion • Beschlüsse 	D/B	Bund & Kanton
6 Weiteres Vorgehen <ul style="list-style-type: none"> • Abklärung offener Fragen (ev.) • Weitere Sitzung (ev.) • Information zu den formellen Abläufen bis zur Inkraftsetzung der Programmvereinbarung (vorbereiteter Standardtext) 	I	Bund
7 Varia	I	Bund & Kanton

I = Information, D = Diskussion, B = Beschluss

Protokoll

1. Begrüssung und Ablauf der Sitzung

Tommaso Meloni begrüsst die Anwesenden und erläutert, dass die Direktion BAFU der Fachabteilung Lärmbekämpfung ein Verhandlungsmandat für die Programmverhandlung erteilt hat. Ausserdem weist er darauf hin, dass die Verhandlungssitzung vom BAFU protokolliert wird und der Protokollentwurf dem Kanton zum Gegenlesen unterbreitet werden wird. Der Kanton begrüsst seinerseits. Gegenseitige Vorstellungsrunde.

Die altrechtlichen Projekte und die Periode 2008-2011 werden in einem eigenen Protokoll beschrieben.

2. Rahmenbedingung für die zweite Programmperiode

Im Unterschied zur ersten Programmperiode und basierend auf einer Evaluation jener ersten Programmverhandlungen entschloss sich die Direktion BAFU, diesmal den Kantonen nicht nur formale, sondern auch finanzielle Leitlinien zur Vorbereitung der Programmeingaben zu geben. Die finanziellen Möglichkeiten des Bundes für die kommende Programmperiode wurden somit von allem Anfang an transparent deklariert – auch um keine falsche Erwartungen zu wecken. Die Fachabteilungen des BAFU, haben dazu die pro Programmbereich zur Verfügung stehenden Bundesmittel provisorisch auf die Kantone aufgeteilt. Gleichzeitig wurde eine kleine Verhandlungsreserve (10%) zurückbehalten, um die Realisierung qualitativ herausragender und aus Bundessicht strategisch besonders wichtiger Programmteile (besonders lärmarme Strassenbeläge) sicherstellen zu können.

Im Februar wurden den Kantonen die finanziellen Rahmenvorgaben mitgeteilt. Gleichzeitig erhielten sie das neue Handbuch, welches die materiellen Vorgaben und Prioritätensetzung des BAFU präsentiert und auch den angepassten Mustervertrag enthält. An dieser Stelle ein zusätzlicher Hinweis: Es gilt als selbstverständlich, dass gemäss Subventionsgesetz (Art. 12 SUG) Projekte/Massnahmen keine doppelten Bundesfinanzen aus unterschiedlichen Krediten erhalten können.

Basierend auf diesen Informationen haben die Kantone dem BAFU im April ihre Programmeingabe zukommen lassen. Sämtliche Programmeingaben wurden zusammengetragen und mit den Vorgaben und den voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten des Bundes für die kommende Programmperiode verglichen. Aufgrund dieser Analyse erteilte die Direktion BAFU den Fachabteilungen ihre Verhandlungsmandate.

Grundsätzlich ist eine Verhandlungsrunde vorgesehen, weitere sind jedoch möglich. Ebenso besteht die Möglichkeit auf Wunsch die Direktion des BAFU wie auch die Regierung des Kantons in die Verhandlungen einzubeziehen.

3. Programmeingabe des Kantons

Der Kanton präsentiert die geplanten Sanierungsstrecken und deren Kosten anhand der EXCEL-Tabelle.

Il Cantone comunica che al momento il finanziamento cantonale non può ancora essere garantito, in quanto il preventivo del Cantone (Piano Finanziario globale) per il periodo 2012-2015 è in fase di discussione e non è ancora stato approvato dal Governo cantonale. In questo preventivo è stato richiesto un certo importo anche per i risanamenti fonici stradali.

La decisione che verrà presa permetterà di chiarire meglio la questione finanziaria cantonale e definire come proseguire.

Il Cantone informerà l'UFAM non appena sarà presa una decisione a riguardo, che determinerà poi come procedere con gli accordi 2012-2015.

4. Stellungnahme des Bundes

Der Bund würdigt die Sanierungsvorhaben grundsätzlich positiv. Aktuell sind es Leistungen für 5.1 Millionen CHF Gesamtkosten und 1.03 Millionen CHF Bundessubventionen.

Tommaso Meloni weist auf die Bedeutung der Angabe der Indikatoren insbesondere „geschützte Personen“ hin. Diese müssen bestmöglichst geschätzt werden (die effektive Anzahl muss dann im Reporting Art. 20 LSV der abgeschlossenen Projekte erfolgen).

5. Programmverhandlung

Materielle Beschlüsse:

Detaillierte Angaben zu den vereinbarten Leistungen und Alternativverfüllungen bez. der zu sanierenden Strassenabschnitten sind in der Beilage zum Protokoll „Beilage TI – 2012-2015“ ersichtlich. Die Eckdaten hinsichtlich des Vertrages werden unten zusammengefasst.

Schallschutzfenster: von den 1'310 Fenster sind 1'310 pflicht und 0 freiwillig.

Leistungen des Kantons			
ID	Programmziele (6.1)	Leistungsindikator (6.1)	PV 2012-2015
06-1	PZ 1: Lärmschutz	Anzahl geschützte Personen	296
		Gesamtkosten	1'825'000
		Bundesbeitrag	508'000
		Laufmeter von besonders lärmarmen Strassenbelägen (Verhandlungsreserve)	0
		Bundesbeitrag	0
06-2	PZ 2: Schallschutz	Anzahl eingebaute Schallschutzfenster	1'310
		Gesamtkosten	3'275'000
		Bundesbeitrag	524'000
		Bundesbeitrag gesamtes Programm (6.2)	1'032'000

Alternativverfüllung des Kantons (10.3): Alternativ können alle zu sanierende Strecken der Übrigen Strassen die für die PV 2016-2018 geplant sind herbeigezogen werden.

6. Weiteres Vorgehen

Aufgrund der im Kap. 3 erwähnten Entscheidung, kann eine weitere Verhandlungsrunde geplant werden.

Zum Schluss gibt Tommaso Meloni eine Übersicht über das weitere Vorgehen und die formellen Abläufe bis zur Inkraftsetzung der PV:

- Verhandlungsdauer: Die Verhandlungen zwischen den Kantonen und dem BAFU laufen noch bis Ende September. Die Direktion BAFU wird eine Zwischenauswertung erhalten und dazu allenfalls notwendige Entscheide fällen.
- Differenzbereinigungen: Bis im November hofft das BAFU allfällige Differenzen bereinigen zu können. Sofern notwendig, können Nachverhandlungen angesetzt werden.
- Publikation Bund: Seitens Bund wird anschliessend die Direktion BAFU die Programmvereinbarungen zuhanden der öffentlichen Publikation verabschieden. Die öffentliche Publikation soll im Dezember stattfinden. Damit werden die Programmvereinbarungen insgesamt öffentlich gemacht.
- Konsultation Gemeinden: Zu diesem Zeitpunkt sind die Kantone gemäss Handbuch ihrerseits verpflichtet, die Gemeinden in geeigneter Weise zu begrüssen und ihre Stellungnahme zu den Programmvereinbarungen einzuholen.
- Unterzeichnung und Inkraftsetzung: Anschliessend werden die Programmvereinbarungen von beiden Seiten unterzeichnet per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt.

7. Varia

Null.

A1

Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico concernente la Protezione contro il rumore e l'isolamento acustico: promemoria LPN

Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo, sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- > inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- > aiuti all'esecuzione:
 - raccomandazioni della Stazione ornitologica di Sempach volte a evitare collisioni di uccelli contro i ripari fonici trasparenti: www.windowcollisions.info/i/merkblatt.html
 - Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage (istruzioni, in tedesco e in francese), Guide de l'environnement n. 11, UFAFP 2002;
- > Concessione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concessione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12;
- > altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- > valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica della conservazione intatta degli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN (n. 6.2.10 delle spiegazioni relative all'Inventario IFP);
- > rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti dalla legge quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;
- > richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.